

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI D.U.V.R.I.**

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n°106)

**Documento preliminare allegato alla richiesta di preventivo**

**Gestione servizi in appalto**

**FINAOSTA S.p.A.**



Agg. Novembre 2021

## **PARTE GENERALE**

## PREMESSA

Con il presente documento, quindi, il Datore di Lavoro recepisce ed attua, nella sua qualità di Committente di servizi in appalto, tale prescrizione, con la finalità di promuovere in tal modo la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro gravanti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, cui sono esposti i lavoratori propri e delle ditte esterne appaltatrici (società, cooperative, imprese familiari, lavoratori autonomi, volontari, ecc...) che operano all'interno della propria sede. Nel caso che i servizi oggetto di appalto rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs.81/08, verrà applicata la procedura prevista dalla citata norma legislativa. Il presente documento, parte integrante del contratto/ordine di appalto e come da disposto di legge allegato al contratto stesso, è suddiviso in:

1. Parte generale, in cui si riportano l'introduzione al documento e i dati generali del Committente accompagnati da una descrizione sintetica dei luoghi;
2. Parte specifica, in cui vengono presentate le imprese appaltatrici con contratto continuativo suddivise in sezioni dedicate e i loro servizi oggetto d'appalto, quindi è presente lo scambio di informazioni sui rischi nell'ambiente di lavoro e quelli portati dall'appaltatore, nonché la valutazione dei rischi interferenziali vera e propria;
3. Note comuni, in cui vengono riportate delle indicazioni/disposizioni, norme comportamentali generiche ed in caso di emergenza da applicare obbligatoriamente;
4. Firme: in cui il Committente e i datori di lavoro (o loro delegati con potere di firma) delle ditte appaltatrici sottoscrivono il contenuto del documento apponendo la loro firma in calce.

Nella analisi dei rischi riportata in seguito, come previsto dal Testo Unico, non sono stati presi in considerazione i rischi specifici caratteristici della propria attività lavorativa dell'appaltatore, ma soltanto i rischi dovuti a possibili interferenze, né quelle attività che, pur essendo oggetto di appalto, comportano una durata dei servizi contrattualmente inferiore ai due giorni. Per quanto riguarda interventi straordinari di entità particolare e non prevedibili, se necessario verrà redatto specifico addendum al fine di adempiere ai dettami dell'art. 26, comma 3 del Testo Unico.

### ESTRATTI DAL D.LGS. 81/08

#### **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (omissis)

**Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di servizi, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai servizi, **ai servizi e forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i servizi delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi, servizi e forniture.. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;**

**3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai servizi o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

**3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da**

**interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.**

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i **costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso.** Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di servizi pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

## METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Qui di seguito si riporta la tabella sintetica che riassume i livelli di rischio possibili e i relativi criteri di valutazione per la loro individuazione nei servizi d'appalto da utilizzare nella compilazione della tabella "Valutazione dei rischi interferenziali". Ogni livello di rischio sotto riportato è il risultato dell'interazione tra la probabilità che l'evento si verifichi e il suo livello di gravità (danno).

SCALA DI VALORI DEL RISCHIO	CRITERI DI VALUTAZIONE MINIMI
1 – basso	Non è ragionevolmente possibile che si verifichino conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone o comunque sarebbero conseguenze reversibilirapidamente.
2 – significativo	Vi sono condizioni oggettive (ambientali, macchine/impianti/attrezzature, stato fisico e mentale, ..... ) che rendono possibili conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone. Si possono determinare situazioni di fastidio o assenze di durata non superiore a 3 giorni. Effetti comunque reversibili.
3 – medio	Vi sono condizioni oggettive(ambientali, macchine/impianti/attrezzature, stato fisico e mentale,.....) che rendono probabili conseguenze negative sulla sicurezza o sulla salute delle persone. Si possono determinare infortuni o malattie che comportano assenze di durata compresa fra 4 e 40 giorni o ipersensibilizzazione. Effetti parzialmente invalidanti.
4 – grave	Vi sono condizioni oggettive (ambientali, macchine/impianti/attrezzature, stato fisico e mentale,.....) che possono, con elevata probabilità, causare infortuni o malattie professionali. Si possono determinare infortuni o malattie che comportano assenze di durata superiore a 40 giorni. Effetti invalidanti ed irreversibili, che possono comportare anche la morte.

La verifica, con le modalità previste dal Testo Unico, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai servizi da affidare in appalto viene eseguita dal Committente. Oltre alla richiesta di autocertificare i requisiti relativi all'idoneità tecnico professionale, il Committente, tramite il S.P.P. ha facoltà di domandare in qualsiasi momento la seguente documentazione:

- UNILAV di assunzione dei lavoratori impegnati nell'Appalto
- Attestati di formazione in materia di sicurezza, ed eventuali attestati di formazione specifica per le attrezzature che lo prevedano, dei lavoratori impegnati nell'Appalto
- Certificato di idoneità dei lavoratori impegnati o in alternativa un'attestazione, da parte del Medico Competente, in merito all'attivazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori impegnati nell'Appalto
- Verbali di consegna dei D.P.I., controfirmati dai lavoratori impegnati nell'Appalto

## DATI COMMITTENTE

### Ubicazione dello stabile:

La FINAOSTA S.p.A. è una società di intermediazione finanziaria che si occupa della concessione di finanziamenti agevolati per conto della Regione Valle d'Aosta. La sede della società è ubicata all'interno di un edificio di proprietà della società, sita in una zona centrale di Aosta, costituita da 5 piani fuori terra e 2 piani interrati, dove sono stati ricavati essenzialmente locali di deposito. Attualmente, la palazzina ospita, oltre a FINAOSTA, anche una saletta espositiva e la sede di Aosta Factor SpA. La società FINAOSTA S.p.A., attraverso il gestore dell'Edificio, si occupa della gestione tecnica e delle operazioni di manutenzione effettuate dalle ditte incaricate sullo stabile in oggetto. L'accesso ai piani è permesso tramite due corpi scala (uno centrale ed uno secondario) entrambi dotati di impianti ascensore (2 ascensori nel corpo scala centrale ed un ascensore nel corpo scala secondario). Il corpo scala secondario serve esclusivamente i piani dal secondo interrato al terzo fuori terra. I piani quarto e quinto fuori terra sono serviti esclusivamente dal corpo scala centrale. E' inoltre disponibile una scala a sezione circolare che collega il piano terra con il piano primo. L'accesso avviene attraverso un portone principale che sfocia direttamente nell'atrio: sono disponibili, dal piano terra, altri due accessi, che fungono anche da uscite di emergenza utilizzabili in caso di evacuazione totale o parziale dello stabile. La struttura è costituita da un corpo centrale ed un corpo secondario, collegati fra di loro da un corridoi su cui si affacciano gli uffici. Le restanti aree sono costituite da servizi igienici, sale riunioni, locali tecnici in cui sono ubicate stampanti e fotocopiatrici, CED, ripostigli. Il piano 2° interrato ospita i locali tecnici quali la centrale termica, la centrale elettrica, la centrale frigorifera, il locale pompe, le U.T.A. e gli archivi. Al piano 1° interrato trovano ubicazione i locali contatori e trasformatori, alcuni locali tecnici di pertinenza di altre società presenti all'interno della palazzina e le autorimesse. Per i casi di emergenza incendio sono disponibili presidi quali estintori e rivelatori di fumo collegati ad un impianto d'allarme e di diffusione sonora di messaggi di evacuazione. Sono inoltre disponibili cassette di primo soccorso, nonché le planimetrie di esodo e l'idonea cartellonistica di segnalazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza e della posizione dei vari presidi. In tutte le aree è presente l'illuminazione sussidiaria di emergenza. Gli impianti elettrici sono di recente installazione e sono tutti dotati dei dispositivi di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

I Referenti della Committenza per i servizi oggetto del presente documento sono:

- GIACHINO PAOLO, Direttore Generale

[giachino.paolo@finaosta.com](mailto:giachino.paolo@finaosta.com)

- VUILLERMOZ EDI, Building Manager

[decfinao@gmail.com](mailto:decfinao@gmail.com)

- R.U.P. ....

- SOCIETÀ ISAMED s.r.l., Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e consulenza tecnica

[sciarappa@isamed.eu](mailto:sciarappa@isamed.eu)

## DISPOSIZIONI GENERICHE

- ✓ Prima dell'avvio dei servizi, l'appaltatore sottoscrive i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e lo ritrasmette al Committente.
- ✓ Il presente documento potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni in caso di variazioni significative delle condizioni dei luoghi di lavoro del Committente o delle attività oggetto dell'intervento. In tali casi sarà cura del Committente convocare una riunione di coordinamento e redigere un nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
- ✓ L'Appaltatore si impegna a segnalare immediatamente al Committente qualsiasi situazione che potrebbe influire sulla sicurezza e salute dei lavoratori presenti nelle aree in cui si svolge l'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
- ✓ L'appaltatore si impegna ad adottare e far adottare al proprio personale tutte le misure di tutela previste nel presente documento ivi compresa la formazione circa i rischi interferenziali, prima della esecuzione dell'intervento richiesto dal Committente.
- ✓ Tutti gli addetti dell'Impresa Appaltatrice dovranno indossare una tessera di riconoscimento che riporti le seguenti informazioni: generalità del lavoratore, fotografia del lavoratore, generalità del datore di lavoro e numero di matricola aziendale.
- ✓ Tutti i servizi eseguiti dall'Impresa Appaltatrice dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e in conformità alle norme comportamentali di seguito indicate.
- ✓ A conclusione dell'attività, il rapporto di intervento dovrà essere redatto e fatto pervenire al Committente nel più breve tempo possibile.

## NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

Nell'ambiente di lavoro il personale della ditta Appaltatrice deve tenere un comportamento corretto ed adeguato. Deve astenersi in modo assoluto da qualsiasi condotta od atto che possa arrecare danno ad altri od intralcio alla regolare conduzione della vita aziendale. E' vietato assumere bevande alcoliche. L'accesso all'azienda sarà consentito unicamente a condizione che le maestranze:

- risultino dotate di attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dalle vigenti norme di sicurezza;
- risultino equipaggiate dei dispositivi di protezione individuale necessari a garantirne la sicurezza e tutelarne la salute;
- siano rispettate le modalità di accesso indicate dal Committente.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad assicurare che tutto il proprio personale, e dell'eventuale impresa subappaltatrice, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L'Appaltatore deve eseguire i servizi in oggetto esclusivamente mediante impiego di personale, macchinari e attrezzature propri e sotto la propria direzione dei servizi fatta salvo la possibilità di subappaltare parte dei servizi qualora autorizzato dalla Committente. I servizi devono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore il quale si obbliga a nominare il Capo Cantiere e designare per ogni gruppo di lavoro un preposto o capo squadra responsabile della buona esecuzione del lavoro stesso, della disciplina del proprio personale e del rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale.



### **Aree concesse in uso**

Nelle aree concesse in uso all'impresa per l'esecuzione e/o predisposizione dei servizi, il deposito di materiali o per altre esigenze, la medesima ne assume la piena ed esclusiva responsabilità. In particolare, l'assuntore è responsabile di ogni attività ivi svolta e della idoneità dei mezzi impiegati. L'assuntore è inoltre responsabile degli adempimenti di legge (denunce, verifiche, ecc...) relative ai propri mezzi, strutture ed installazioni. Nel caso in cui il Committente metta a disposizione eventuali allacciamenti a fonti energetiche (elettricità, gas, acqua, ecc...), l'assuntore ne è responsabile a partire dal punto di consegna. Egli è pertanto tenuto a richiedere al Committente i parametri caratteristici della derivazione di energia realizzando in coerenza gli impianti a valle. Gli allacciamenti degli impianti tecnici devono essere eseguiti a regola d'arte. Le attività svolte, gli impianti installati ed i materiali introdotti dall'assuntore devono essere compatibili con strutture, impianti e situazioni preesistenti. Si ricorda il divieto di abbandonare rifiuti e disperdere nell'ambiente o in fognatura sostanze inquinanti.

### **Macchine, mezzi ed attrezzature**

Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature dell'assuntore devono essere provvisti di targhetta indicante il nome del proprietario. Le suddette macchine, mezzi e attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro ed ambiente e trovarsi nelle necessarie condizioni di conservazione ed efficienza. I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc...) dovranno risultare in regola con gli adempimenti previsti. L'assuntore non deve operare con macchine e mezzi di lavoro di proprietà del Committente senza preventiva autorizzazione scritta (contratto di noleggio). Inoltre potrà circolare nei piazzali e nelle strade interne, sia a piedi che con i mezzi autorizzati, avendo cura di osservare strettamente le norme del Codice della strada e di quelle interne eventuali richiamate da apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata (a passo d'uomo), procedendo con la massima prudenza.

LA DITTA APPALTATRICE NON POTRÀ ACCEDERE AD ALCUNA AREA AL DI FUORI DI QUELLE ESPRESSAMENTE INDICATE IN PRECEDENZA, SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE

# GESTIONE DELL'EMERGENZA

## DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE:

- E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi all'interno dello stabile.
- E' vietato depositare materiali di qualsiasi genere o ogni altra cosa che ingombri parzialmente o totalmente le uscite di emergenza sia all'interno che all'esterno dei locali.
- E' vietato ingombrare le vie di esodo/circolazione interna che conducono alle uscite di emergenza.
- E' vietato depositare materiali o eseguire qualunque intervento che renda disagiata o impedisca il facile ed immediato accesso a tutti i dispositivi antincendio (di spegnimento o di allarme).

## DISPOSIZIONI IN CASO DI EMERGENZA:

1. Chiunque riscontri una situazione di emergenza è tenuto ad informare immediatamente, nell'ordine:  
Portineria 0165.269201  
Vigilanza 0165 41.444  
Gestore dell'edificio Vuillermoz Edi 3484818416  
***in mancanza chiamare il Pubblico Soccorso.***
2. La segnalazione deve avvenire nel più breve tempo possibile specificando:
  - nominativo di chi avvisa;
  - natura e ubicazione dell'emergenza;
  - presenza di eventuali infortunati.
3. Chiunque, presente nello stabile, all'avviso di emergenza incendio deve uscire dall'edificio a piedi nel più breve tempo possibile, seguendo le indicazioni dei cartelli e percorrendo le vie d'esodo.
4. In particolare, chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza, all'avviso, deve sospendere immediatamente ogni attività ed allontanarsi.
5. Ciascuno è responsabile nel lasciare ogni propria attrezzatura e mezzo di lavoro o trasporto, spenti, in condizioni di sicurezza e in modo da non arrecare ostacolo all'esodo e alle operazioni del personale/mezzi di soccorso.

In particolare:

- i Responsabili delle ditte appaltatrici:
  - verificano che il proprio personale abbia messo in sicurezza le attrezzature/macchine/apparecchi in uso; siano state spente fiamme, fuochi, luci, resistenze e qualsiasi altra fonte d'innescio e che pure siano state chiuse e messe in sicurezza eventuali apparecchiature pericolose;
  - verifica che tutto il proprio personale sia uscito dall'edificio.
- i Conducenti di autoveicoli e mezzi pesanti:
  - Nel caso dovessero abbandonare il proprio automezzo, dovranno lasciare il motore spento, freno di stazionamento attivato e chiavi di avviamento inserite nel quadro, accertandosi che l'automezzo non sia di ostacolo all'uso delle uscite di sicurezza, alle vie d'esodo e alle operazioni dei mezzi e del personale di soccorso.

## ULTERIORI INDICAZIONI GENERALI

- MANTENERE LA MASSIMA CALMA! Ciò consente di intervenire prontamente evitando così danni alle persone ed alle cose.
- non recarsi nei servizi igienici.
- non recarsi alla propria auto/mezzo pesante per spostarla/o: potrebbe arrecare confusione ed intralcio ai mezzi di soccorso.
- non utilizzare i telefoni per non occupare inutilmente linee di comunicazione necessarie per la gestione dell'emergenza.
- non devono essere compiute azioni rischiose, ne' deve essere presa alcuna iniziativa che possa concludersi con un ulteriore infortunio o che possa essere di intralcio all'azione delle squadre di emergenza.
- il ritorno del personale nell'area interessata dall'emergenza sarà consentito solo dopo aver accertato

*DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.)*  
che le condizioni di pericolo sono cessate da parte delle Autorità esterne intervenute.

REPERIBILITÀ TELEFONICA DEL PUBBLICO SOCCORSO:

**NUMERO UNICO EMERGENZE 112**

A.R.P.A. 0165.278511 / 278571

Ente erogazione gas (pronto intervento): tel. 800 900 700 - 0165 32866

Azienda Elettrica DEVAL (pronto intervento): tel. 0165 32866

Azienda acquedotto 0165 300600

**Disponibilità e reperibilità mezzi di estinzione incendi:** estintori portatili / manichette antincendio presenti all'interno della struttura, nei punti individuati dalla cartellonistica. E' preferibile che la ditta appaltatrice si doti di propri presidi antincendio. A carico dell'Appaltatore rimane, comunque, la fornitura di personale adeguatamente formato in materia di antincendio presente durante i servizi.

**Disponibilità e reperibilità mezzi di primo soccorso:** a carico dell'Appaltatore il pacchetto di medicazione, nonché la fornitura di personale adeguatamente formato in materia di primo soccorso presente durante i servizi

## **PARTE SPECIFICA**

## **GESTIONE SECURITY**

### **ANAGRAFICA APPALTATORE**

Ragione Sociale:

Indirizzo

tel.

Referente operativo:

tel.

Referente aziendale:

tel.

### **OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Gestione del servizio di telesorveglianza, apertura e chiusura degli accessi, security interna. I riferimenti puntuali inerenti l'appalto sono reperibili nel Capitolato / Contratto

### **UBICAZIONE ZONA DI LAVORO**

Il personale ha accesso a tutto lo stabile

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.)

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell'Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Terra - Hall	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Portineria</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Terra – Ufficio informazioni turistiche ed area espositiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessuna</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Primo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Attività tipo ufficio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Attività tipo ufficio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Attività tipo ufficio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Quarto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Attività tipo ufficio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Quinto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Attività tipo ufficio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Primo Interrato - Autorimessa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passaggio pedonale</li> <li>■ Passaggio autoveicoli</li> <li>■ Parcheggio</li> </ul>	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale ■ Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.)

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell'Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Primo Interrato – Locali accessori	■ Nessuna	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Archivi e Caveau	■ Passaggio pedonale ■ Accesso per attività di archivio	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale frigorifera	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale Termica	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale Elettrica	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Locale Pompe	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Impianti speciali	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – U.T.A.	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (D.U.V.R.I.)

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell'Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Secondo Interrato – Locali tecnici imp. Ascensori.	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO  ■ SI (vedi valutazione rischi interferenziali)



**PROGRAMMA SERVIZI**

Il programma dei servizi dovrà essere scrupolosamente rispettato dalla Ditta Appaltatrice. Eventuali variazioni in corso d'opera saranno comunicate dalla Committenza. Se i servizi dovessero proseguire oltre il termine concordato, il responsabile dell'impresa dovrà avvertire anticipatamente la Committenza. Nel caso si verifichi un'interferenza imprevista con altre ditte, il responsabile dell'impresa disporrà l'interruzione dei servizi e consulterà la Committenza

Attività	Periodo di svolgimento	Durata intervento
Video sorveglianza /monitoraggio allarmi	Fascia non lavorativa dei giorni feriali (19:00–08:00) Giorni festivi, sabato e domenica 24/24H.	Non definibile
Collegamento allarme pronto intervento	24/24H	Non definibile
Ispezioni diurne	2 ispezioni diurne da effettuarsi tutti i giorni festivi o di chiusura degli uffici, ad orari diversificati, con controllo perimetrale e di tutte le aperture e le zone accessibili dall'esterno del complesso e/o in caso di necessità anche con accesso allo stabile.	20 minuti
Ispezioni notturne	3 ispezioni notturne da effettuarsi tutte le notti, comprese nell'orario 22:30-05:30, ad orari diversificati, con controllo perimetrale e di tutte le aperture e le zone accessibili dall'esterno del complesso e/o in caso di necessità anche con accesso allo stabile.	20 minuti
Servizio di apertura e chiusura edificio con disinserimento/inserimento allarme antintrusione	Il servizio, da effettuarsi tutti i giorni lavorativi, indicativamente alle ore 07:30 e alle ore 20:30, prevede l'apertura/chiusura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 portoni su Avenue du Conseil des Commis;</li> <li>• cancello scorrevole passaggio pubblico interno;</li> <li>• serranda elettrica passaggio comune;</li> <li>• cancelletto pedonale lato Banca d'Italia;</li> <li>• porte scorrevoli "Torre";</li> <li>• serranda garage</li> </ul> Ad ogni apertura/chiusura dell'edificio corrisponde un disinserimento/inserimento allarme antintrusione effettuato in remoto dalle apparecchiature di gestione poste in Centrale Operativa. Ogni qualvolta necessario, per l'accesso allo stabile da parte di dipendenti autorizzati, tecnici o impresa di pulizia, fuori dall'orario di apertura, l'Appaltatore provvederà al disinserimento/inserimento dell'allarme antintrusione dalla Centrale Operativa e all'apertura di uno o più varchi se necessario.	

L'impresa dovrà osservare l'orario di lavoro indicato e avvertire anticipatamente per ritardi o cambiamenti di programma. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate con il Referente del Committente.

## **Identificazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro causati da impianti, attrezzature e attività del Committente e che possono interferire con i servizi della impresa**

- o **Urti/inciampi/cadute** (ad es. caduta da scale e per discontinuità piano calpestio, inciampi per materiali a terra, urti contro elementi d'impianti)  
R = SIGNIFICATIVO  
L'appaltatore deve provvedere a porre attenzione durante gli spostamenti all'interno della Struttura
- o **Elettrocuzione** (folgorazione)  
R = BASSO  
L'appaltatore non ha l'esigenza di utilizzare prese elettriche e/o collegarsi alla rete elettrica. Qualora nascesse l'esigenza richiederà il permesso al Referente interno di Finaosta S.p.A.
- o **Investimento con autoveicoli nell'autorimessa**  
R = BASSO  
Il lavoratore deve porre attenzione durante la circolazione all'interno dell'autorimessa, in particolare se vi sono veicoli in manovra e in retromarcia
- o **Scivolamento su superfici sdruciolevoli**  
R = SIGNIFICATIVO  
L'appaltatore deve provvedere a porre attenzione durante gli spostamenti all'interno della Struttura, in particolare laddove vi sia la presenza del cartello pavimentazione bagnata oppure nelle giornate di pioggia o neve
- o **Incendio**  
R = BASSO  
L'appaltatore non deve assolutamente fumare all'interno della Struttura. L'appaltatore può prendere visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, così come delle planimetrie di fuga appese ai vari piani della Struttura
- o **Biologico**  
R = SIGNIFICATIVO  
L'appaltatore deve rispettare tutte le norme anti COVID19 indicate dal Committente e dalla propria Azienda. In particolare deve essere in possesso del Green Pass

## **Identificazione dei rischi dell'Appaltatore che possono interferire con i servizi della impresa o altri appaltatori**

- o **Sparo arma da fuoco**  
R = MEDIO  
  
Il Committente ha il compito di avvisare tutti gli altri Appaltatori della presenza di un servizio di vigilanza armata e di attuare comportamenti che evitino l'intervento degli incaricati (es. urlare improvvisamente; non identificarsi laddove richiesto). Informare l'appaltatore del servizio di vigilanza, in merito a chi potrebbe essere presente.  
  
L'Appaltatore verifica e conferma che:
  - Tutti i lavoratori impegnati nel servizio di vigilanza armata hanno il porto d'armi e svolgono le consuete prove di aggiornamento al tiro
  - Tutti i lavoratori sono formati, informati ed addestrati sul corretto uso delle armi da fuoco
  - L'arma da fuoco non deve mai essere abbandonata o lasciata incustodita
  - I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per abuso di alcool ed uso di sostanze stupefacenti

## FIRME

### **Committente**

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

R.U.P. Finaosta \_\_\_\_\_

Building Manager \_\_\_\_\_

R.S.P.P. \_\_\_\_\_

### **Appaltatore**

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Referente appalto \_\_\_\_\_

R.S.P.P. \_\_\_\_\_

## **Verbale di riunione di coordinamento**

(Compilazione a cura del committente e della/e ditta/ditte interessate all'affidamento dei servizi)

Il Committente, rappresentato da ..... e la/le ditta/e

.....  
.....  
.....

rappresentata/e da.....

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- aggiornamento del DUVRI;
- altro.....

Eventuali azioni da intraprendere:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Luogo e data .....

il Committente

.....

la Ditta

.....